



Comune di Settimo Milanese

Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 15/12/2010
Modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/05/2017

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1	FINALITA'	pag. 3
ARTICOLO 2	INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA	pag. 3
ARTICOLO 3	GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI PERSONALI	pag. 3
ARTICOLO 4	LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	pag. 3

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune di Settimo Milanese

ARTICOLO 5	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	pag. 4
ARTICOLO 6	TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY	pag. 4

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

ARTICOLO 7	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	pag. 5
ARTICOLO 8	MODALITÀ DI RIPRESA	pag. 5
ARTICOLO 9	INTERVISTE	pag. 5

Titolo IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 10	NORMA DI RINVIO	pag. 6
ARTICOLO 11	ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Settimo Milanese, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, diffonde in web streaming le sedute del Consiglio Comunale, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti gli eventuali partecipanti esterni alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere per la trasmissione e riproduzione delle sedute consiliari, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. Per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati sensibili e giudiziari o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa, di trasparenza e di imparzialità.
2. E' vietata la registrazione e il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati a effettuare le videoregistrazioni che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune di Settimo Milanese

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Settimo Milanese

1. Il Comune di Settimo Milanese dispone la ripresa e la contestuale e successiva pubblicazione su internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della contestuale e successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
2. Le videoregistrazioni delle sedute restano disponibili su un portale accessibile da un link sul sito istituzionale del Comune dalla data di registrazione per 5 anni dalla data della seduta.
3. La visione è facilitata da un'indicizzazione che consente di rintracciare all'interno della registrazione i singoli argomenti all'ordine del giorno delle sedute.
4. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati personali, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati personali, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Settimo Milanese è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
4. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti al Dipartimento Affari Generali e Comunicazione e la società cui è affidato il servizio di web streaming.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione in diretta delle videoriprese dei dibattiti delle sedute con pubblico presente, mediante l'utilizzo del

web streaming, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari personali, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali commenti durante le riprese, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 – Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese. Non è in ogni caso consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.
3. Le emittenti/testate giornalistiche che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti/testate giornalistiche, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 9 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 193/2003 e s.m.i.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.